

Prot. N. ACIU.2015.236

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 14 maggio 2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al Coordinamento **CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento **CAA Liberi**
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole**
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E RICOGNIZIONE PREVENTIVA – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.139 DEL 20 MARZO 2015

Si fa riferimento alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 relativa all'oggetto per modificarne ed integrarne il contenuto con la presente circolare, considerati gli ulteriori approfondimenti e osservazioni formulati dai Servizi della Commissione UE e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

In particolare, i paragrafi di seguito indicati, identificati con la stessa numerazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015, sono così modificati ed integrati:

2. PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

Fermo quanto previsto in ordine alla ricorrenza contestuale delle tre condizioni necessarie per l'attribuzione dei titoli e delle relative fattispecie da A) a D), con riferimento al trasferimento del diritto a ricevere titoli di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013, si precisa che il trasferimento deve avere ad oggetto obbligatoriamente superfici ammissibili nel limite minimo di 5.000 metri quadrati.

Inoltre, per quanto attiene all'ambito di applicazione della suddetta disposizione, si ribadisce che in nessun caso il trasferimento eseguito a norma dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n.1307/2013 trasferisce al cessionario l'importo individuale percepito dal cedente per l'anno di domanda 2014 come definito all'art. 5, comma 1, lettera a), del DM modificativo e integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420. Infatti, il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente il diritto a ricevere titoli.

Si precisa ulteriormente che i soggetti cessionari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 non sono tenuti ad eseguire operazioni in sede di ricognizione preventiva in ordine all'acquisizione del diritto a ricevere titoli di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013. Infatti, i citati artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabiliscono espressamente che il cedente (venditore o locatore) ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (disciplina delle casistiche degli aventi diritto) mentre l'acquirente deve conformarsi alle disposizioni dell'articolo 9 del medesimo regolamento (agricoltore in attività). Ciò in quanto i titoli sono assegnati al venditore o al locatore e direttamente trasferiti all'acquirente (art. 20) o affidati al locatario (art. 21). Pertanto, i requisiti previsti per la prima assegnazione dei titoli ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1 devono essere posseduti dal cedente.

Ai fini della verifica del requisito di "agricoltore in attività" sia in capo al cedente sia in capo al cessionario, si precisa che:

- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2015, il requisito deve essere posseduto alla data dell'atto;

- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto prima del 1° gennaio 2015, il requisito deve essere posseduto in una data ricompresa tra il 1° gennaio 2015 e la presentazione della domanda;

- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto prima del 1° gennaio 2015 e l'atto è privo della clausola di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il contratto deve essere integrato con la clausola in questione ed il requisito deve essere posseduto alla data di stipula della clausola integrativa. In ogni caso, gli effetti relativi alla clausola di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013 non si producono con riferimento ai contratti conclusi antecedentemente alla maturazione, in capo al cedente, del diritto a ricevere titoli, e cioè per i trasferimenti che hanno avuto luogo prima della presentazione della domanda unica 2013.

Sono, pertanto, abrogate le disposizioni del paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 contrastanti con quanto sopra precisato, rimanendo ferme le altre.

4. PRECISAZIONI E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA PER LA PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

4.1 Fattispecie A)

Si precisa ulteriormente che ai fini dell'attribuzione dei titoli il pagamento effettivamente percepito dall'agricoltore per la domanda unica 2013 è irrilevante, salvo che non trovi applicazione la disciplina delle circostanze eccezionali o delle cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 ai fini del calcolo del valore dei titoli.

4.4 Fattispecie D)

In relazione allo svolgimento di attività zootecniche, per le tipologie di animali riscontrabili in BDN, si precisa ulteriormente che rientrano in tale fattispecie solo i soggetti che risultano detentori in un codice stalla attivo alla data del 15 maggio 2013 nella banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica.

È fatta comunque salva la possibilità per il soggetto interessato di dimostrare, secondo le modalità definite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015, di aver svolto attività di allevamento alla data del 15 maggio 2013.

4.5 Trasferimento del diritto a ricevere titoli ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013

In coerenza con la precedente modifica apportata al paragrafo 2 dalla presente circolare, secondo la quale il trasferimento deve avere ad oggetto obbligatoriamente superfici ammissibili, si precisa che la copia del contratto di vendita o affitto dell'azienda o di parte di essa che l'acquirente o il locatario, in fase di ricognizione preventiva, deve inserire nel fascicolo aziendale, deve obbligatoriamente contenere l'indicazione delle superfici oggetto del trasferimento. Ciò anche ai fini della verifica di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2014. A tal fine, la registrazione del trasferimento in questione in fase di ricognizione preventiva richiede obbligatoriamente il

preventivo caricamento della movimentazione aziendale e, dunque delle superfici, nel fascicolo aziendale del cessionario.

Pertanto, non trova più applicazione quanto previsto nel secondo capoverso del paragrafo 4.5 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.

5. MOVIMENTAZIONI AZIENDALI

Si precisa ulteriormente che, sempre in fase di ricognizione preventiva, è possibile gestire le movimentazioni aziendali, l'una successiva all'altra, tra più soggetti. In questo caso, è necessario registrare la prima movimentazione e, successivamente, le ulteriori secondo le disposizioni già emanate.

Inoltre, è possibile gestire le seguenti due fattispecie, caratterizzate dalla mancata corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto titolare del diritto a ricevere titoli (diritto che si intende cedere con il trasferimento):

- soci dell'azienda proprietari delle superfici concesse in godimento alla società titolare del diritto a ricevere titoli;
- persone fisiche proprietarie delle superfici concesse in affitto/comodato a soggetti ad esse legate da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado.

Ai fini della registrazione di tali movimentazioni è necessario che venga redatto un atto scritto contenente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione.

5.1.2 Successione anticipata

In aggiunta a quanto previsto, si precisa che la successione anticipata è ammessa unicamente tra persone fisiche.

Con tale fattispecie non è possibile trasferire il mero valore dell'importo individuale per l'anno di domanda 2014 ma è necessario che vi sia un trasferimento parziale o totale di azienda, comprensivo obbligatoriamente di superficie ammissibile in misura non inferiore a 5.000 metri quadrati. Inoltre, deve essere indicata la percentuale di valore dell'importo individuale relativo all'anno 2014 che si intende attribuire al successore.

Si precisa che per l'utilizzo della fattispecie in questione non è necessario stipulare uno specifico atto qualora il trasferimento sia disposto mediante contratto di affitto o comodato stipulato tra soggetti aventi le caratteristiche stabilite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.

6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Si precisa ulteriormente che le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui alla lettera f), conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, possono essere invocate dall'agricoltore e legittimamente riconosciute solamente se non prevedibili al momento della presentazione della domanda.

7. ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEI TITOLI, DELLE MOVIMENTAZIONI AZIENDALI, DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DELLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Con riferimento alle operazioni di ricognizione preventiva da eseguire nell'ambito del SIAN, si precisa che i soggetti già risultanti quali aventi diritto negli elenchi pubblicati a seguito delle forniture dei dati da parte degli Organismi pagatori non devono eseguire alcuna ulteriore attività, salvo quelle conseguenti ad eventuali ulteriori movimentazioni aziendali.

In relazione alla documentazione giustificativa di cui all'Allegato 1 (Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa) alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015, si evidenziano di seguito le modifiche allo stesso apportate:

- per la fattispecie relativa alla scissione, l'acquisizione del verbale del liquidatore è alternativa a quella della copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società;
- per le circostanze eccezionali, calamità naturali, l'acquisizione del provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato è alternativa a quella del certificato assicurativo e bollettino di campagna elaborato dal perito al momento del sopralluogo in campo e nel quale è riportato l'esito della perizia. (oggi obbligatori entrambi).
- per tutte le movimentazioni aziendali non è richiesta l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di possesso partita IVA;
- per tutte le movimentazioni aziendali non è richiesta l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA della nuova società.

Si allega la versione aggiornata dell'Allegato 1, sostitutiva del precedente.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli